



COMUNE DI VERRÈS

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Région Autonome Vallée d'Aoste

DECRETO DEL SINDACO

N.2

OGGETTO:

ISTITUZIONE DI UNA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA "PETIT MARCHE' DES BROCANTEURS A VERRÈS".

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici, del mese di marzo, alle ore undici e minuti zero in Verrès e nella residenza comunale, il SINDACO, sig. GIOVENZI dott. Alessandro, visto il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.49 bis della L.R. n.54/1998, ha disposto l'adozione del seguente decreto:

IL SINDACO

RILEVATO come da più di vent'anni nel comune di Verrès si svolge un mercato dell'antiquariato che richiama un notevole numero di persone sia di espositori sia di visitatori per cui la manifestazione riveste una notevole importanza per il settore economico del comune;

DATO atto che la legge regionale 4 agosto 2000, n. 22 "Disciplina delle mostre - mercato. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 "Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)" prevede la possibilità di istituire delle mostre-mercato di interesse locale, intendendo per tali le manifestazioni sul suolo pubblico o privato, di cui il comune abbia la disponibilità, concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione e alle quali possono partecipare, oltre agli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 04 agosto 2000, n. 22 il quale prevede che con proprio provvedimento il Sindaco stabilisce la data, il luogo, il numero di posteggi da assegnare, nonché le altre modalità e condizioni per lo svolgimento della mostra mercato;

RILEVATO altresì che non si è superato il limite di tre mostre - mercato nell'anno in corso;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere ad istituire una mostra - mercato per la vendita di: Altri prodotti: antiquariato - cose usate - oggettistica antica - stampe - fiori secchi - bigiotteria - oggetti in pasta di sale - profumeria naturale - saponi - candele - oggetti da collezione - cartonage - découpage - ceramiche dipinte a mano - patchwork - pizzi, centrini e maglie realizzati artigianalmente;

VISTO il Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTO lo statuto comunale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.08.1998 N. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 N. 14, il Segretario Comunale, visti i pareri interni dei responsabili dei relativi servizi e facendoli propri, esprime parere favorevole di legittimità di cui all'articolo 49/bis della L.R. 07.12.1998 N. 54;

DECRETA

l'istituzione di una mostra mercato avente le seguenti caratteristiche:

DENOMINAZIONE	Petit marché des brocanteurs a Verrès
DATA	La prima domenica dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2018, come dal seguente calendario: A - 6 maggio 2018; B - 3 giugno 2018; C - 1 luglio 2018; D - 5 agosto 2018; E - 2 settembre 2018.
APERTURA	06 maggio 2018 alle ore 06.30
ORARIO	dalle ore 6.30 alle ore 19.00
LUOGO	Via Caduti Libertà dall'incrocio della valle d'Ayas sino al ponte, via Duca d'Aosta sino all'altezza del bivio per la stazione, piazza Challand, piazza Chanoux, piazza don Carlo Boschi, piazza Europa, piazzale Cravetto, via delle scuole.
POSTI ASSEGNATI	266
SETTORE	Altri prodotti: antiquariato - cose usate - oggettistica antica - stampe - fiori secchi - bigiotteria - oggetti in pasta di sale - profumeria naturale - saponi - candele - oggetti da collezione - cartonage - découpage - ceramiche dipinte a mano - patchwork - pizzi, centrini e maglie realizzati artigianalmente.

secondo le modalità di cui al regolamento allegato per formarne parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Per ogni informazione relativa al presente decreto gli interessati possono contattare l'ufficio di Polizia Locale o l'Ufficio attività produttive di questo Comune - Via Caduti Libertà n. 20 - tel. 0125929324 - fax. 0125920614 e-mail: info@comune.verres.ao.it ogni giorno, esclusi i sabati e i festivi,

- orario 09,00 - 12,00/14,30 - 15,30 (Lun - Mer - Gio)
- orario 09,00 - 13,00 (Mar - Ven)

ARTICOLO 1
TIPO DI MOSTRA-MERCATO

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento della mostra-mercato aventi le seguenti modalità:

DENOMINAZIONE	Petit marché des brocanteurs a Verrès
DATA	La prima domenica dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2018, come dal seguente calendario: A - 6 maggio 2018; B - 3 giugno 2018; C - 1 luglio 2018; D - 5 agosto 2018; E - 2 settembre 2018.
APERTURA	06 maggio 2018 alle ore 06.30
ORARIO	dalle ore 6.30 alle ore 19.00
LUOGO	Via Caduti Libertà dall'incrocio della valle d'Ayas sino al ponte, via Duca d'Aosta sino all'altezza del bivio per la stazione, piazza Challand, piazza Chanoux, piazza don Carlo Boschi, piazza Europa, piazzale Cravetto, via delle Scuole.
POSTI ASSEGNATI	266
SETTORE	Altri prodotti: antiquariato - cose usate - oggettistica antica - stampe - fiori secchi - bigiotteria - oggetti in pasta di sale - profumeria naturale - saponi - candele - oggetti da collezione - cartonage - découpage - ceramiche dipinte a mano - patchwork - pizzi, centrini e maglie realizzati artigianalmente.

Gli operatori potranno allestire le strutture dalle ore 06.30 per ogni periodo sottoscritto.

ARTICOLO 2
POSTEGGIO E RELATIVE DIMENSIONI

Per posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità che è data in concessione e si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi.

Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retrobanco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati.

I posteggi hanno un fronte di ml. 5,00 e un fianco di ml. 2,00 per una superficie totale pari a mq. 10,00.

Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più soggetti. E' fatto divieto di dividere il proprio posteggio con gli altri soggetti, assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione.

In nessun caso è consentito depositare attrezzature al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.

E' vietato chiudere la parte laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini.

Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i veicoli di trasporto nei luoghi di sosta indicati dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 3

OPERATORI PROFESSIONALI

I posteggi di seguito elencati sono riservati agli operatori professionali: nn 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 73 – 77 – 79 – 85 – 87 – 89 – 108 – 110 – 112 – 114 – 115 – 117 – 119 – 121 – 123 – 125 – 127 – 129 – 190 – 192 – dal 194 al 211 – 213 – 215 – 217 – 219 – 221 – 223 – 225 – 227 – 229 – 231 – 315 – 316 – 317 – 318 – 319 – 320 – 321 – 322 – 323.

Nei posteggi eventualmente non assegnati saranno ammessi a partecipare gli operatori non professionali e successivamente i soggetti iscritti nel registro delle imprese nel rispetto della merceologica di cui sopra a condizione che presentino la relativa domanda nei modi stabiliti dal successivo articolo 5.

ARTICOLO 4

OPERATORI NON PROFESSIONALI

I posteggi dal numero 1 al numero 266, esclusi quelli riservati agli operatori professionali elencati all'articolo 3 sono riservati agli operatori non professionali.

Nei posteggi eventualmente non assegnati saranno ammessi a partecipare gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e successivamente i soggetti iscritti nel registro delle imprese nel rispetto della merceologica di cui sopra a condizione che presentino la relativa domanda nei modi stabiliti dal successivo articolo 5.

ARTICOLO 5

DOMANDE DI CONCESSIONE

Le domande di concessione del posteggio, in bollo competente se dovuto, debbono pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata, per quanto riguarda i venditori non professionali ed esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.verres.ao.it per quanto riguarda i commercianti, al Comune di Verrès - Servizio Commercio - entro il **18 aprile 2018** e la data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile, esclusivamente dalla data di presentazione all'ufficio postale per le raccomandate e dalla data di ricezione della PEC. Il termine è perentorio. Non è ammessa la presentazione della domanda a mano.

La domanda di partecipazione dei venditori PROFESSIONALI dovrà comunque contenere:

1. i dati anagrafici e codice fiscale del richiedente
2. il recapito telefonico – eventuale numero di cellulare – eventuale e-mail
3. le date di partecipazione
4. estremi di iscrizione al Registro delle Imprese oppure nel caso in cui non sia ancora iscritto gli estremi di iscrizione all'Ufficio I.V.A. per l'attività di commercio su area pubblica
5. l'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore a cui si è subentrati, in caso di acquisto o affitto di azienda, con gli estremi della scrittura privata autenticata o atto pubblico
6. una descrizione dettagliata della merceologica trattata, rientrante nei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento. L'amministrazione comunale si riserva di prendere visione degli articoli indicati per la commercializzazione
7. il possesso di titoli atti a giustificare eventuali priorità nell'assegnazione secondo quanto previsto dal successivo comma
8. la dichiarazione di aver preso visione del presente regolamento
9. altra informazione utile a corredo della domanda.

Alla domanda deve essere allegata copia dell'autorizzazione di commercio su area pubblica valida per la partecipazione alla mostra-mercato.

E' data priorità agli operatori professionali che garantiscono la presenza a tutte le date

previste all'articolo 1. Tra questi, il comune provvederà a redigere una graduatoria degli aventi diritto, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella mostra-mercato
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese dell'attività specifica di commercio su area pubblica
- c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente Servizio dell'U.S.L.
- d) attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi
- e) ordine cronologico di spedizione.

Al fine dell'assegnazione agli operatori di cui all'articolo 3 - 5° comma della legge regionale 20/1999 la graduatoria sarà redatta tenendo conto unicamente dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese dell'attività specifica di commercio su area pubblica.

Qualora non si provveda ad assegnare tutti i posteggi si provvederà a formulare una graduatoria con gli operatori professionali che hanno sottoscritto il maggior numero di periodi tenendo conto dei criteri previsti dal comma precedente.

Per i venditori NON PROFESSIONALI le domande di partecipazione dovranno contenere:

1. le generalità, la residenza e lo stato di famiglia
2. l'attestazione della condizione di venditori non professionale
3. le date di partecipazione
4. l'indicazione del numero e delle mostre - mercato alle quali hanno partecipato nel corso dell'anno
5. la richiesta di assegnazione di posteggio
6. una descrizione dettagliata della merceologica trattata, rientrante nei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento. L'amministrazione comunale si riserva di prendere visione degli articoli indicati per la commercializzazione.

E' data priorità agli operatori non professionali che garantiscono la presenza a tutte le date previste all'articolo 1. Tra questi il comune provvederà a redigere graduatoria degli aventi diritto, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore non professionale ha effettivamente esercitato nella mostra - mercato;
- b) ordine cronologico di spedizione.

Qualora non si provveda ad assegnare tutti i posteggi si provvederà a formulare una graduatoria con gli operatori non professionali che hanno sottoscritto il maggior numero di periodi tenendo conto dei criteri previsti dal comma precedente.

La concessione del posteggio avverrà con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto concerne la merceologia trattata e la sua durata è uguale a quella della mostra-mercato.

Le domande concernenti altri prodotti non compresi nella specializzazione merceologica non potranno essere accolte.

ARTICOLO 6 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA. TERMINI

La graduatoria degli ammessi è pubblicata nell'albo pretorio online del comune il **26 aprile 2018**. Potranno essere presentate osservazioni e proposte di modifica al competente ufficio comunale entro il 30 aprile 2018. Si precisa che nel caso di accoglimento la graduatoria corretta sarà pubblicata all'albo pretorio online per tre giorni, prima della data della mostra-mercato.

Qualora a seguito di cause di forza maggiore e di pubblica utilità determinate con

ordinanza motivata del Sindaco, l'Amministrazione Comunale sia costretta a non rendere disponibili alcuni posteggi, ai titolari degli stessi non saranno assegnati posteggi. Non appena siano state rimosse le cause di impedimento, si ritornerà alla situazione precedente.

Per motivi di pubblico interesse, il comune può revocare l'assegnazione dell'area, senza alcun onere o rischio per il comune stesso.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI A CARICO DEL COMMERCIANTE

E' obbligatorio tenere esposto in modo ben visibile sul banco di vendita un documento identificativo, sul modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, contenente i dati anagrafici e il numero del posteggio.

Durante le operazioni di vendita, l'autorizzazione amministrativa al commercio in originale dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Locale addetti al controllo.

Ogni articolo di merce in vendita dovrà essere munito di prezzo in modo tale che lo stesso sia di chiara e facile percezione.

La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare.

Al termine della giornata di esposizione i partecipanti sono tenuti a lasciare lo spazio occupato pulito.

L'espositore è garante della corrispondenza degli oggetti esposti a quanto dichiarato nell'adesione e l'organizzazione può fare togliere oggetti non considerati idonei per la manifestazione.

Ai sensi dell'articolo 128 del R.D. 773/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - il commerciante, qualora venda prodotti di pregio, ha l'obbligo della tenuta del registro di cui all'articolo 247 del R.D. 635/1940 - Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In detto registro deve indicare di seguito e senza spazi in bianco, il nome, il cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comperata o venduta ed il prezzo pattuito.

E' vietata la circolazione di automezzi e carri nell'interno delle aree adibite a sede di mostra-mercato. I carri e gli automezzi potranno circolare solo prima dell'ora di apertura e dopo l'ora di chiusura della mostra-mercato. E' severamente vietato tenere acceso il motore degli automezzi se non in movimento. E' altresì vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico così come è vietato accendere fuochi in ogni luogo.

E' autorizzato l'uso di apparecchiature per il riscaldamento senza l'uso di fiamme libere; in questo ultimo caso le apparecchiature dovranno essere posizionate in modo tale da non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con se un estintore. Le scorie e le ceneri dovranno essere raccolte perfettamente e portate ai punti di raccolta della nettezza urbana, unitamente agli altri eventuali rifiuti.

E' vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.

E' vietato l'uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

In ogni zona adibita a mostra-mercato è vietato tenere condotte scorrette verso i colleghi, il pubblico ed il personale addetto alla sorveglianza.

E' vietato il commercio itinerante su aree pubbliche all'interno dell'area della mostra-mercato e per un raggio di mt. 500 dall'area della mostra-mercato stessa.

ARTICOLO 8 OPERAZIONI DI PULIZIA

I venditori devono mantenere pulito il suolo perimetrale pari a metri 1,00 per tutta la durata dell'occupazione.

I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, e riposti in appositi sacchi di polietilene i quali dovranno essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori. I cartoni e le cassette dovranno essere impacchettati, legati e depositati accanto ai contenitori.

ARTICOLO 9 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ACCESSORI

La gestione organizzativa della Mostra - mercato, ad esclusione della ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie che sono svolte direttamente dal Comune, e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione della manifestazione, saranno affidate alla Pro Loco di Verrès.

ARTICOLO 10 SANZIONI

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicheranno a carico dei trasgressori, le sanzioni previste dall'articolo 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 oltre che dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per quanto concerne le violazioni alle norme del presente regolamento, non previste da altre normative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 465,00.

Si applica la decadenza della concessione qualora si verificano una delle seguenti fattispecie:

- a) sostituzione con persone esterne all'azienda del titolare del posteggio o cessione nell'uso del posteggio, senza essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa del titolare in originale;
- b) occupazione abusiva del suolo pubblico in precedenti edizioni della mostra-mercato;
- c) mancato rispetto della disposizione di lasciare l'area libera dai rifiuti prodotti, al termine delle operazioni di vendita.

Quando si verifichi la recidiva, con le modalità di cui all'articolo 29, 3° comma del D. Lgs. 114/98, riferita sia alle violazioni a norma del presente regolamento sia ad altre normative, al titolare della concessione è applicata la sanzione amministrativa della sospensione della concessione per le successive due edizioni.

L'amministrazione comunale potrà avvalersi di un Comitato ispettivo, nominato dal Sindaco o suo delegato, al fine di verificare l'idoneità delle merceologie effettivamente trattate con la specializzazione merceologica della mostra-mercato, i cui componenti saranno scelti tra esperti di comprovate capacità.

ARTICOLO 11 RESPONSABILITÀ

L'amministrazione comunale non risponde dei furti ed incendi che si verificano nella mostra-mercato.

Ogni responsabilità verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività è a carico esclusivo del concessionario.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to GIOVENZI dott. Alessandro

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Verres, il 16/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Sergio VICQUERY